ISTITUZIONE DEI COMITATI DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

Art. 9

Validità delle riunioni e delle deliberazioni

Il comitato dell'emigrazione italiana adotta le decisioni a maggioranza semplice. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Per la validita' delle votazioni e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti in carica.

Versione in vigore dal 6 giugno 1985, non più in vigore dal 11 novembre 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana
Estremi	Legge 8 maggio 1985, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dei-comitati-dell-emigrazione-italiana/art-9-validita-delle-riunioni-e-delle-deliberazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it